



Assicurazioni

KASKO FINANZIARIA

L'assicurazione contro

i danni all'autoveicolo

(in applicazione alla polizza collettiva n. 106126410)

Groupama Assicurazioni S.p.A.

KASKO FINANZIARIA
Contratto di Assicurazione
Corpi Veicoli Terrestri

Fascicolo Informativo Mod. PSWKF
Edizione: Ottobre 2016
Ultimo aggiornamento: 25.10.2016

Il presente fascicolo informativo, contenente:

- a) la Nota informativa comprensiva del glossario**
- b) le Condizioni di assicurazione**
- c) la Proposta di adesione alla polizza collettiva**

deve essere consegnato all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto o, ove prevista, della proposta di assicurazione

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1 Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



SOCIETÀ DI



NOTA INFORMATIVA

(ART. 185 DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005 N. 209)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1 – Informazioni generali

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma – Italia. Tel +39 06/3018.1 - fax +39 06/80210.831 - www.groupama.it; info@groupama.it - pec: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585 e nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023, ed è diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.

2 – Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Alla data dell'ultimo bilancio approvato e relativo all'esercizio 2014, il patrimonio netto della Società ammonta a 444,2 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 172,6 e a 271,6 milioni di Euro.

Alla stessa data l'indice di solvibilità della gestione danni, corrispondente al rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,42.

B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

3 – Durata del contratto

La durata del contratto è quella residua prevista dal contratto di finanziamento a fronte del quale è stato acquistato l'autoveicolo assicurato. Non è previsto il tacito rinnovo.

4 – Copertura assicurativa offerta – limitazioni ed esclusioni

In caso di danno totale subito dall'autoveicolo assicurato in conseguenza di scontro con un altro veicolo, di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o di uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private, l'assicurazione copre il debito residuo del finanziamento erogato per l'acquisto del veicolo risultante al momento del sinistro. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 2 – Oggetto dell'assicurazione.

AVVERTENZE:

A) Sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative o condizioni di sospensione delle garanzie stesse che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Gli articoli delle condizioni di assicurazione da leggere attentamente a tal riguardo sono i seguenti: art. 1.d - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; art. 1.f - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio; art. 3 - Esclusioni e limitazioni.

5 – Dichiarazioni da parte dell'Assicurato in merito alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZE:

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la stessa cessazione dell'assicurazione. A tal proposito leggere attentamente l'art. 1.d – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio per le conseguenze e gli articoli del codice civile richiamati.

Ai sensi dell'art. 1895 c.c. – Inesistenza del Rischio – il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

6 – Premi

Il pagamento del premio è anticipato per l'intera durata della copertura assicurativa e non è frazionabile.

Il pagamento del premio può essere effettuato contestualmente all'acquisto dell'autoveicolo con i mezzi di pagamento consentiti dal concessionario venditore, oppure mediante contanti (entro 750,00 euro annui), assegni, bonifico bancario. Per informazioni relative al premio, vedere l'articolo 1.k delle Condizioni di polizza e il Modulo di adesione/Certificato di assicurazione.

7 – Diritto di recesso

AVVERTENZA: Sia il Contraente/Assicurato che la Società possono recedere dal contratto a seguito di sinistro (art.1.e) . Per recedere è necessario dare preavviso di 30 giorni tramite raccomandata. Il diritto di recesso è esercitabile fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo. In caso di recesso da parte della Società, questa tiene a disposizione dell'Assicurato la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso. Nel caso in cui il contratto stipulato sia di durata pluriennale il Contraente/Assicurato ha facoltà di recedere a ogni ricorrenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni (art. 1899 c.c.).

8 – Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il Contraente e l'Assicurato sono gli unici soggetti legittimati a richiedere il pagamento dell'indennizzo, ma tale diritto si prescrive trascorsi 2 anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro (art. 2952 c.c.) senza che ne sia stata fatta richiesta a mezzo lettera raccomandata.

L'Impresa di assicurazione ha diritto di esigere il pagamento delle rate di premio entro un anno dalle singole scadenze.

9 – Lingua in cui è redatto il contratto

Il presente contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

10 – Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 180 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, il contratto è regolato dalla Legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica Italiana.

Le Parti comunque possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative previste dall'Ordinamento italiano.

Se il rischio assicurato è ubicato in altro Stato membro, il contratto è regolato dalla legislazione del medesimo Stato.

Qualora il rischio assicurato sia ubicato in uno Stato terzo, il contratto è regolato dalle disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con Legge 18 dicembre 1984 n. 975.

11 – Regime fiscale

Al contratto viene applicata l'aliquota fiscale del 13,50% (di cui 1% al Fondo Nazionale Anti-racket).

C – INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12 – Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: per le modalità e termini per la denuncia del sinistro v. artt. 4,1, 4.2 5.1, 5.2 delle condizioni di assicurazione e per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

13 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti un aspetto del contratto, l'attribuzione di responsabilità nei sinistri, la quantificazione dei risarcimenti o l'ammontare dell'indennizzo, devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma E- mail: reclami@groupama.it fax 06.80210979.

Qualora l'Esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) attivando la procedura FIN-NET oppure direttamente all'IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell'esponente di adire l'Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate.

14 - Arbitrato

Non è previsto l'arbitrato

AVVERTENZA: è comunque possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Informativa in corso di contratto

L'Impresa di assicurazione si impegna nei confronti del Contraente/Assicurato a pubblicare sul suo sito o a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione del contratto.

Groupama Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Il rappresentante legale Dominique Uzel



GLOSSARIO

Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione e che aderisce alla polizza collettiva n. 106126410.

Assicurazione: Il contratto di assicurazione.

Autoveicolo assicurato: l'autovettura o l'autocarro di peso a pieno carico non superiore a 35 q.li identificati dalla targa e dagli altri elementi riportati nel Certificato di assicurazione.

Certificato di assicurazione: Il documento che riporta:

- i dati contenuti nel Modulo di adesione;
- la sottoscrizione per conferma dell'attivazione delle garanzie da parte della Società.

Contraente: La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione.

Danno totale: Il danno subito dall'autoveicolo assicurato di ammontare uguale o superiore all'80% del suo valore al momento del sinistro.

Dealer/Concessionario: L'azienda venditrice dell'autoveicolo assicurato. Sono parificate al dealer anche le altre Società del medesimo Gruppo (controlate, collegate o consociate) della azienda venditrice dell'autoveicolo assicurato.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Kasko totale: il danno totale, come sopra definito, subito dal veicolo assicurato in conseguenza di scontro con un altro veicolo, di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o di uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Modulo di Adesione: Il documento con il quale l'Assicurato richiede l'adesione alla copertura assicurativa dietro il pagamento del premio e che riporta: i dati anagrafici dell'Assicurato; i dati identificativi dell'autoveicolo; la data di immatricolazione dell'autoveicolo; le garanzie prestate; il valore assicurato; la decorrenza e scadenza delle garanzie; l'eventuale installazione di un antifurto; il premio di assicurazione; la sottoscrizione del richiedente.

Parti: Il Contraente, l'Assicurato e la Società.

Passway s.r.l.: l'Agenzia della Società - con sede in Via Fabio Filzi n. 8, 20124 MILANO, iscritta alla Sezione A del RUI col n. A000447501 - che con il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI fornisce agli Assicurati un servizio di consulenza e di gestione dei contratti e dei sinistri.

Polizza: I documenti che comprovano il contratto di assicurazione costituiti dal presente Fascicolo Informativo e dal Certificato di assicurazione.

Premio: La somma dovuta dall'Assicurato alla Società.

Proprietario dell'autoveicolo: L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: GROUPAMA Assicurazioni S.p.A.

Valore assicurato: Il valore riportato sul Certificato di Assicurazione che, alla data di effetto dell'assicurazione, è pari alla somma residua del finanziamento erogato per l'acquisto del veicolo, al netto delle rate già pagate.

L'ASSICURAZIONE per i danni all'autoveicolo

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1 - Condizioni relative al contratto e oggetto dell'assicurazione

CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- a. **La legge applicabile al contratto** è la legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.
- b. **I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni** a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
- c. **Estensione territoriale:** L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia e della Svizzera del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.
- d. **Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**
- e. **Recesso dal contratto.** In caso di durata poliennale della polizza, l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto, ad ogni ricorrenza annuale, senza oneri dandone comunicazione alla Società con preavviso di 60 giorni. **Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, l'Assicurato e la Società hanno la facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.** Il diritto di recesso è esercitabile fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo. In tal caso, la Società tiene a disposizione dell'Assicurato la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso.
- f. **Modalità per rendere operativa l'assicurazione.** L'Assicurato, dopo aver preso visione dell'informativa precontrattuale e delle condizioni generali di assicurazione, può aderire alla presente polizza collettiva tramite il concessionario che ha venduto l'autoveicolo. L'Assicurato sottoscrive il Modulo di adesione e versa al concessionario l'importo del premio assicurativo che verrà inviato dal concessionario all'Agenzia della Società. Entro 5 giorni dal ricevimento del Modulo di adesione l'Agenzia invia all'Assicurato il Certificato di assicurazione sottoscritto dalla Società. L'assicurazione decorre dalla data di emissione del Certificato. **Se entro 5 giorni il cliente non riceve il Certificato di assicurazione, la proposta deve intendersi rifiutata e il concessionario è tenuto a restituire al cliente il premio versato.** Essendo tutti i concessionari iscritti al RUI, Sez. E, la Società accetta che il pagamento dei premi venga fatto tramite il concessionario e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato.
- g. **Durata del contratto.** La garanzia ha effetto dalle ore 24:00 del giorno riportato nel Certificato di assicurazione per la durata ivi indicata.
- h. **Cessazione della assicurazione.** Nel caso in cui l'assicurazione stipulata per durata poliennale debba cessare anticipatamente (per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o furto dell'autoveicolo), la Società rimborserà proporzionalmente il premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive, restando in ogni caso acquisito dalla Società il premio relativo all'annualità in corso.
- i. **Imposte e tasse. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'Assicurato** anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
- j. **Le clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni della garanzia, ovvero oneri a carico dell'Assicurato, sono evidenziate in grassetto.**
- k. **Premio di assicurazione:** Il pagamento del premio è anticipato per l'intera durata della copertura assicurativa e non è frazionabile. Il pagamento del premio può essere effettuato contestualmente all'acquisto dell'autoveicolo con i mezzi di pagamento consentiti dal concessionario venditore, oppure mediante contanti (entro 750,00 euro annui), assegni, bonifico bancario.

2 – Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre il danno, di ammontare uguale o superiore all'80% del valore al momento del sinistro, subito dall'autoveicolo assicurato in conseguenza di scontro con un altro veicolo, di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o di uscita di strada. Il valore assicurato è pari al residuo debito dell'Assicurato alla data di effetto dell'assicurazione a fronte del finanziamento erogato per l'acquisto del veicolo, al netto delle rate già pagate. L'assicurazione può essere prestata per qualsiasi tipo o marca di autoveicolo dietro presentazione d'idonea documentazione attestante il debito residuo del finanziamento. Sono esclusi gli autoveicoli ad uso commerciale di peso a pieno carico superiore a 35 quintali nonché gli autoveicoli di valore superiore a € 200.000 e quelli di aziende di autonoleggio senza conducente.

3 - Esclusioni e limitazioni

3.1 DANNI ESCLUSI

La Società non indennizza i danni causati all'autoveicolo da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
2. esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e/o C.S.A.I.;
4. dolo dell'Assicurato o dei suoi famigliari conviventi;
5. provocati da un conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
6. provocati da un conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro;
7. cagionati da operazioni di carico e scarico;
8. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, o di circolazione "fuori strada".

4 - In caso di sinistro

4.1 A CHI RIVOLGERSI

In caso di sinistro occorre rivolgersi a:

CENTRO ASSISTENZA CLIENTI PASSWAY – Via Fabio Filzi 8 20124 MILANO (Telefono +39 02 32065009; Numero verde 800124884 – fax +39 02 8358608 – contatti email: assistenzaclienti@passway.it) al quale devono essere denunciati **tutti i danni all'autoveicolo assicurato**. (questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17.30).

Il Centro Assistenza Clienti Passway fornisce agli Assicurati:

Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi Assicurativi;

Servizio di Gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di autoveicolo o cambio di residenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell'Assicurato le eventuali appendici contrattuali;

Servizio di Gestione dei sinistri per denunciare un sinistro e gestire le riparazioni, con limitazione al minimo indispensabile delle incombenze burocratiche a carico dell'Assicurato.

4.2 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro l'Assicurato deve entro 3 giorni:

- A. chiamare il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI PASSWAY al numero +39 02 32065009 o Numero Verde 800124884;
- B. fornire precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova l'autoveicolo.

L'Assicurato deve inviare al CENTRO ASSISTENZA CLIENTI PASSWAY quanto

segue:

1. copia del contratto di finanziamento;
2. copia del piano di ammortamento del finanziamento e copia dell'ultimo estratto conto pagato;
3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
4. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità.

5 - Calcolo dell'indennizzo

5.1 COME SI LIQUIDA L'INDENNIZZO

Accertata l'entità del danno e constatata la sua indenizzabilità, la Società, sulla base della documentazione fornita dall'Assicurato, ne definisce l'ammontare

e, nei limiti del valore assicurato, corrisponde all'Assicurato il costo delle rate del finanziamento non ancora scadute e da pagare.

5.2 COME SI DETERMINA IL DANNO

L'accertamento dell'entità del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l'Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza. I Periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti

contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4;

2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
3. procedere all'accertamento dell'entità del danno;
4. I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indenizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.